



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 20/04/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRICOLTURA 23 marzo 2004, n. 93

Adozione delle "Norme di Difesa Integrata - Aggiornamento 2004".

Il Dirigente dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante di Bari, sulla base della istruttoria espletata dallo stesso Ufficio e da lui confermata, riferisce al Dirigente del Settore ICA quanto segue:

La constatazione della necessità di ridurre l'impiego dei fitofarmaci per limitare i problemi legati all'uso troppo diffuso della difesa chimica, con conseguente inquinamento ambientale, presenza di residui negli ambienti, tossicità per l'operatore, ecc., ha favorito negli ultimi anni l'adozione di tecniche di difesa alternative. In particolare sono state impostate strategie di difesa che in alcuni casi escludono l'impiego di prodotti chimici, come ad esempio l'Agricoltura Biologica, in altri casi razionalizzano l'impiego di sostanze chimiche considerando però l'intero sistema produttivo e integrando tecniche meno impattanti che contribuiscono ugualmente al contenimento delle avversità delle colture come ad esempio la Difesa Integrata.

Nell'ambito comunitario i criteri della produzione integrata sono stati definiti nel documento: "INTEGRATED PRODUCTION - Principles and technical guidelines (bollettino IOBC/WPKS - Vol. 16 (1) 1993)". Tale documento costituisce la base di riferimento della difesa integrata, la quale vuole perseguire i seguenti obiettivi:

- ottenere prodotti agricoli di elevata qualità dal punto di vista organolettico e igienico sanitario;
- dare priorità ai metodi di coltivazione ecologicamente più sicuri;
- rendere minimi gli effetti negativi dell'uso dei prodotti chimici per la salute del produttore e del consumatore;
- conservare un reddito soddisfacente per l'imprenditore-agricolo.

Con l'applicazione del Reg. CEE 2078/92 la Comunità Europea ha finanziato interventi specifici per l'attuazione della difesa integrata ispirandosi essenzialmente ai criteri su indicati definendoli con maggiore dettagli nella decisione della Commissione Europea n.c. (96) 3864 del 30/12/1996.

Sulla base di tali criteri le Regioni hanno elaborato le "Norme regionali di difesa integrata" che annualmente vengono aggiornate da un apposito "Comitato Tecnico Scientifico Nazionale" in sede permanente presso il Ministero delle Politiche Agricole, istituito in attuazione del suddetto regolamento comunitario.

Le "Norme regionali di difesa integrata" sono state recepite anche nei disciplinari di produzione di altri programmi specifici orientati verso la valorizzazione delle produzioni agricole nel territorio regionale, attuati da diversi Enti quali:

la stessa Regione Puglia mediante i Programmi "Agricoltura e Qualità", "Miglioramento della Qualità dell'Olio d'Oliva", "OCM Ortofrutta", ecc.;

le Istituzioni a partecipazioni Pubbliche come il Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura

"Basile Caramia", "Consorti di Difesa delle Produzioni Intensive", ecc.;

gli Organismi di Certificazione impegnati nei controlli dei sistemi di produzione per la grande distribuzione organizzata, ecc.;

le Associazioni di produttori e Consorzi di gestione DOP, IGP, ecc., nell'ambito della valorizzazione di marchi di produzione.

E' necessario, pertanto, che si abbia un riferimento regionale ufficiale sulla difesa integrata che rappresenti un documento condiviso sia dalle aziende agricole produttrici che dal settore commerciale.

Tali "Norme di Difesa Integrata" devono costituire le linee di riferimento regionali per tutti coloro che vogliono produrre adottando i criteri della difesa integrata.

Per quanto su esposto, pur non sussistendo uno specifico Regolamento Comunitario che finanzia l'applicazione della difesa integrata, in quanto le azioni previste dal Reg. CEE n. 2078/92 si sono concluse nell'anno 2003, è necessario che la Regione Puglia adotti ufficialmente il documento delle "Norme di difesa integrata - Aggiornamento 2004" approvato dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale nella seduta del 18/12/2003 e comunicato all'Assessorato all'Agricoltura con nota Ministeriale n. 6076 del 22/12/2003.

Si propone, pertanto, di approvare e adottare le "Norme di Difesa Integrata - Aggiornamenti 2004".

ADEMPIMENTI CONTABILI (DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente dell'O.M.P.

Dr. Antonio Guario Dr. Francesco La Notte

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA

VISTO il Decreto legislativo del 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 3261 del 28/07/1998;

VISTA la determinazione del Dirigente dell'Osservatorio e la relativa sottoscrizione;

RITENUTO per le motivazioni indicate in premessa e che vengono condivise, di adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;

di adottare il documento "Norme di Difesa Integrata - Aggiornamenti 2004" per tutti i programmi regionali che prevedono metodi di produzione integrata;

di incaricare il Dirigente dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante di inviare copia del presente atto all'ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi del

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto composto da 3 pagine, ed da un allegato composto da n. 195 è stato redatto in duplice originale, di cui uno sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale e copia all'Assessore all'Agricoltura mentre non sarà inviata copia all'Assessorato al Bilancio - Settore della ragioneria regionale in quanto non vi sono adempimenti di competenza dello stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo istituito presso il Settore.

Il Dirigente del Settore

Dott. Domenico RENNA

Redazione a cura di Antonio Guario

Si ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del documento.

La sezione del diserbo è stata curata in collaborazione con il Prof. P. Montemurro e

il dott. M. Fracchiolla del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali dell'Università di Bari

Presentazione

Il Programma Agroambientale Regionale Pugliese (PAR), con il quale la Regione Puglia ha provveduto al recepimento del regolamento CEE 2078/92, ha preso avvio nella campagna 1995/96, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del 18 febbraio 1996. Nel corso del 1997 è stato avviato un processo di revisione al fine di modificare e integrare il programma non solo per dare corso agli adeguamenti imposti dal Reg. CE 746/96, ma anche per orientare le risorse disponibili verso le misure che avevano ottenuto un maggior riscontro presso gli agricoltori e, contemporaneamente, per operare una semplificazione delle procedure di presentazione delle domande di adesione al programma e quindi per il conseguimento delle compensazioni.

Un ulteriore obiettivo del processo di revisione è stato quello di dare avvio alle misure che precedentemente erano state sospese in attesa di raggiungere e definire più opportune condizioni di applicabilità. Tra queste particolare importanza riguardava l'introduzione della Misura A1, relativa alla sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci o il mantenimento delle riduzioni già effettuate.

Nel settembre del 1997 è stata inoltrata alla Commissione Europea la nuova proposta di Piano Agroambientale per il parere preventivo, necessario prima dell'intervento del Consiglio Regionale; la versione definitiva è stata, quindi, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 4 gennaio 1999 a valere dalla campagna 1998/99.

L'introduzione della misura A1, fortemente attesa dal territorio, ha voluto rappresentare per gli agricoltori delle aree più intensive un'importante alternativa alla misura A2 (introduzione di metodi di coltura biologica).

Obiettivi che il PAR pugliese ha inteso perseguire con l'applicazione di tale misura sono:

riduzione dei residui tossici nell'ambiente e nelle varie catene alimentari;

maggiore salubrità dell'aria e delle acque superficiali e di falda;

risparmio energetico conseguente la riduzione della produzione di sostanze chimiche di sintesi;

miglioramento delle qualità nutritive degli alimenti e quindi delle condizioni di salute dei consumatori;

miglioramento dello stato di salute degli operatori agricoli derivante dalla riduzione dell'impiego di sostanze tossiche;
equilibrio dei mercati attraverso la riduzione delle produzioni.

La finalità di tale misura non è semplicemente quella di indurre gli agricoltori a ridurre quantitativamente i prodotti chimici usati abitualmente in agricoltura (di circa il 20% rispetto al consumo indicato dai dati statistici), ma anche quella di indurli ad una più oculata scelta degli stessi e ad una loro più razionale utilizzazione, in termini di epoche e di modalità di distribuzione.

L'esperienza maturata da una valida istituzione di questo Assessorato regionale dell'agricoltura , l'Osservatorio per le malattie delle piante, operante sul territorio in materia di lotta integrata ancor prima dell'applicazione del Reg. CEE 2078/92, ha permesso di trasferire il proprio bagaglio di esperienza nella predisposizione e organizzazione della stessa misura, nonché nella stesura e aggiornamento continuo delle linee guida di difesa integrata che stabiliscono le regole per l'applicazione della misura A1.

Il testo costituisce un valido supporto tecnico scientifico di consultazione da parte dei tecnici che operano in agricoltura e svolgono assistenza tecnica alle aziende.

La validità delle linee guida vanno anche oltre alla applicazione del Reg. CEE 2078/92, resta infatti, comunque, un testo di riferimento anche per tutti i disciplinari di produzione che intendono commercializzare prodotti di qualità garantiti da un marchio.

L'ASSESSORE

(Dr. Nicola Marmo)

I N D I C E

Presentazione pag. 4327

1 - Criteri generali di applicazione della produzione integrata pag. 4331

2 - DIFESA INTEGRATA

2.1 - Colture arboree

Agrumi pag. 4336

Albicocco pag. 4343

Ciliegio pag. 4347

Fragola pag. 4350

Mandorlo pag. 4355

Olivo pag. 4357

Pesco pag. 4362

Susino pag. 4368

Vite da tavola pag. 4371

Vite da vino pag. 4377

2.2 - Colture ortive

Aglione pag. 4382

Asparago pag. 4384

Bietola da costa pag. 4386

Carciofo pag. 4388

Carota pag. 4392

Cavolo pag. 4394
Cetriolo pag. 4397
Cicoria pag. 4402
Cipolla pag. 4405
Cocomero pag. 4407
Fagiolino pag. 4411
Fava pag. 4413
Finocchio pag. 4414
Indivia pag. 4416
Lattuga pag. 4419
Melanzana pag. 4422
Melone pag. 4427
Patata pag. 4431
Peperone pag. 4435
Pisello pag. 4439
Pomodoro pag. 4441
Porro pag. 4446
Prezzemolo pag. 4448
Radicchio pag. 4449
Scarola pag. 4451
Sedano pag. 4454
Spinacio pag. 4457
Zucchino pag. 4459
2.3 - Colture erbacee
Avena -Segale -Triticale pag. 4464
Barbabietola da zucchero pag. 4465
Colza pag. 4469
Erba medica pag. 4470
Favino pag. 4471
Frumento pag. 4472
Girasole pag. 4474
Orzo pag. 4475
Soia pag. 4477
Sorgo pag. 4478
Tabacco pag. 4479

3 - DISERBO

3.1 - Diserbo Colture arboree
Agrumi pag. 4484
Albicocco pag. 4484
Ciliegio pag. 4484
Fragola. pag. 4484
Mandorlo pag. 4484
Pesco pag. 4484
Susino pag. 4484
Vite da tavola pag. 4484
Vite da vino pag. 4484
Olivo pag. 4485

3.2 - Diserbo Colture ortive

Aglione pag. 4488

Asparago pag. 4489

Bietola da costa pag. 4490

Carciofo pag. 4491

Carota pag. 4492

Cavolo pag. 4493

Cetriolo pag. 4494

Cipolla e Porro pag. 4495

Cocomero e Melone pag. 4496

Fagiolino pag. 4497

Fava pag. 4498

Finocchio pag. 4499

Insalate pag. 4500

Melanzana pag. 4501

Patata pag. 4502

Peperone pag. 4503

Pisello pag. 4504

Pomodoro pag. 4505

Prezzemolo pag. 4506

Sedano pag. 4507

Spinacio pag. 4508

Zucchino pag. 4509

3.3 - Diserbo Colture erbacee

Avena - Segale - Triticale pag. 4512

Barbabietola da zucchero pag. 4513

Colza pag. 4515

Erba medica pag. 4516

Favino pag. 4517

Frumento e Orzo pag. 4518

Girasole pag. 4519

Soia pag. 4520

Sorgo pag. 4521

Tabacco pag. 4522

Criteri generali di applicazione della produzione integrata

Le presenti norme tecniche relative all'impegno A1 del programma Regionale Pluriennale (sensibile riduzione dell'impegno di fertilizzanti e fitofarmaci) sono state predisposte in base alle indicazioni concordate tra il Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali e la Commissione della Comunità Europea con decisione del 30/12/1996.

Qualsiasi deroga alle presenti norme tecniche (in termini di giustificazione degli interventi, principi attivi, dosi di impiego, limitazioni, ecc.) deve avere validità temporanea ed essere autorizzata dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante in relazione a particolari condizioni dell'azienda e solo in relazione ad eventi eccezionali.

Obiettivi

Gli obiettivi da raggiungere con l'applicazione dell'impegno A relativamente all'azione 1 sono:

impieghi di tecniche o di strategie di difesa in grado di garantire il minor impatto ambientale privilegiando quelle agronomiche e/o biologiche nel quadro di una agricoltura sostenibile;
riduzione o contenimento degli apporti chimici;
salvaguardia ecologica del territorio ai fini di un minor impatto verso l'uomo l'ambiente;
garantire una produzione a livelli accettabili.

Criteri

Per la stesura di detti disciplinari sono stati considerati alcune norme di carattere generale per la selezione qualitativa dei mezzi di difesa e per la ottimizzazione delle quantità e delle modalità di distribuzione al fine di determinare una riduzione delle quantità di principio attivo impiegate per unità di superficie attraverso una riduzione del numero complessivo degli interventi.

Nella individuazione dei mezzi di intervento sono stati privilegiati i seguenti aspetti:

- scelta di varietà resistenti o tolleranti alle avversità;
- utilizzazione di materiale di propagazione sano;
- adozione di pratiche agronomiche in grado di creare condizioni sfavorevoli agli organismi dannosi (es. ampie rotazioni, concimazioni equilibrate, irrigazioni localizzate, adeguate lavorazioni del terreno ecc.;
- mezzi fisici;
- mezzi biotecnici;
- prodotti naturali a basso impatto ambientale.

Per la scelta dei fitofarmaci è stato considerato:

l'efficacia nei confronti delle avversità e le loro caratteristiche che consentono di inserirli nella strategia di intervento specificatamente individuata;

la selettività per la coltura

il minor impatto al fine di minimizzare i rischi per:

? la salute dell'uomo sia per quanto riguarda gli effetti a breve termine (tossicità acuta) che quelli a lungo termine (tossicità cronica) escludendo o limitando fortemente i prodotti "tossici" e "molto tossici", limitando quelli "nocivi" o quelli per i quali non siano chiaramente esclusi "indizi di pericolosità", e preferendo quelli meno tossici;

? l'ambiente considerando:

? la selettività nei confronti degli organismi utili specie per quelli dotati di un ruolo attivo nella regolazione delle popolazioni dannose nonché sulla produttività (pronubi);

? la residualità sui prodotti alimentari;

? mobilità nel suolo e nelle acque;

? rischi di resistenza;

? formulazione;

? miscibilità.

Norme tecniche

LA PRESENZA DEI PARASSITI VA RILEVATA CON ACCURATI METODI DI CAMPIONAMENTO

E' necessario conoscere la biologia dei parassiti al fine di valutare la presenza degli stadi dannosi e, soprattutto, il relativo livello di densità per orientare i monitoraggi e individuare la "soglia di intervento".

I campionamenti hanno lo scopo di verificare l'entità dell'inoculo o della popolazione dei fitofagi sulla coltura. La cadenza può essere settimanale o con intervalli diversi a seconda delle necessità. L'accuratezza e la costanza dei campionamenti, costituiscono una premessa fondamentale per la buona riuscita di un programma di lotta integrata e le metodologie di difesa non possono essere applicate senza un preventivo riscontro della situazione fitosanitaria. Per i parassiti fungini, dove è possibile la

valutazione delle " soglie di intervento", i dati dei campionamenti e dei rilievi visivi devono essere messi in relazione ai dati meteorologici. Per i parassiti animali è necessario attenersi alle soglie indicate per ciascuna specie, determinate attraverso rilievi visivi e impiego di trappole

E' necessario verificare la presenza di eventuali antagonisti naturali e del rapporto che intercorre con la specie fitofaga.

E' necessario individuare il momento ottimale di intervento in relazione:

? all'andamento delle infestazioni

? allo stadio di sviluppo della specie dannosa e del suo grado di pericolosità

? alla presenza contemporanea di più specie dannose

? alle caratteristiche dei principi attivi, alla loro efficacia e meccanismo di azione in relazione ai diversi stadi di sviluppo dei fitofagi

? all'andamento meteorologico e previsione del tempo.

GLI INTERVENTI DEVONO ESSERE GIUSTIFICATI

Tale giustificazione va fatta sulla base di quanto indicato nei "criteri di intervento" dopo aver rilevato le soglie direttamente in azienda, con monitoraggio dei parassiti, campionamenti, trappole sessuali o cromotropiche, o tramite i bollettini fitosanitari emanati dalle strutture preposte (Osservatorio per le Malattie delle Piante, Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, Consorzi di Difesa, Consorzi di bonifica, Associazioni dei produttori, ecc.).

Per interventi a parassiti non riportati in tale opuscolo o per modifiche nei criteri di intervento per situazioni anomale è necessario contattare l'Osservatorio per le Malattie delle Piante per concordare le modalità operative più idonee.

I FITOFARMACI VANNO IMPIEGATI SECONDO PRECISE MODALITÀ

Nell'ambito del Reg. CE 2078/92 possono essere impiegati solo i principi attivi indicati nel disciplinare.

Per le dosi di impiego dei fungicidi, insetticidi, e acaricidi, si fa riferimento a quelle indicate in etichetta preferendo quelle inferiori, per i diserbanti le dosi d'impiego sono quelle indicate in tabella per le singole colture.

Si fa obbligo di escludere formulati classificati "Molto tossici, Tossici o Nocivi (ex prima e seconda classe) qualora dello stesso principio attivo siano disponibili anche formulati classificati "Irritanti o Non classificati" (ex terza e quarta classe).

Ove è possibile, si raccomanda di trattare solo la parte dell'appezzamento più gravemente infestata, per permettere la sopravvivenza di eventuali nemici naturali.

Quando è possibile, utilizzare mezzi biologici (ausiliari, parassitoidi o predatori), come indicato nella colonna relativa ai criteri di intervento.

Per quanto riguarda la scelta dei principi attivi da impiegare è buona norma tenere conto anche della destinazione finale del prodotto con particolare riguardo alla normativa in materia di residui antiparassitari dei Paesi importatori.

In ogni caso va sempre rispettato il tempo di carenza dei fitofarmaci utilizzati.

Sono ammessi tutti i principi attivi autorizzati nell'agricoltura biologica come da Reg. CE 2092/91, anche se non specificatamente menzionati nei disciplinari, purché autorizzati in Italia con esclusione di quelli registrati con la classificazione tossicologica "T+" "T", o "XN".

I prodotti bagnanti e adesivanti sono ammessi purché appositamente registrati per l'uso.

Non è ammesso l'impiego di fitoregolatori ad eccezione di quelli eventualmente riportate nelle norme tecniche della coltura

Per il controllo delle infestanti è ammesso l'impiego dei soli principi attivi riportati in tabella. Nel caso in cui i principi attivi indicati in miscela vengano utilizzati singolarmente o all'interno di altre miscele, la dose di impiego non potrà essere aumentata.

Le norme riguardanti criteri di intervento e limitazioni d'uso o note aventi carattere vincolante sono evidenziate in grassetto.

Le limitazioni di intervento vanno intese per singolo principio attivo e non in alternativa se non specificatamente indicato.

"Qualora durante l'annata agraria fossero registrate nuove sostanze attive, il Servizio Fitosanitario Regionale potrà autorizzarne l'impiego, per l'anno in corso, a condizione che sia stato acquisito il parere di conformità da parte del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale e che i nuovi formulati commerciali non siano classificati come "T+" "T", o "XN.

Dalla data di pubblicazione del decreto di riclassificazione delle etichette riviste sulla base della "Direttiva Preparati pericolosi (Direttiva CE n. 67/458)", previsto per agosto 2004, si autorizza la temporanea sospensione, fino a nuovo aggiornamento delle norme, del vincolo che prevede che quando della stessa sostanza attiva esistano diversi formulati commerciali occorra privilegiare quello con la miglior classe tossicologica.